

DIREZIONE GENERALE

Prot. n. 62 / SDG
DEL 22. 07. 2011

**A TUTTI I COLLEGI CIRCONDARIALI
E PROVINCIALI DEI GEOMETRI**

LORO SEDI

Oggetto: Ricognizione dei principi in materia iscrivitiva

Come è noto, nel tempo sono stati necessari numerosi interventi a chiarimento dei fondamenti del regime iscrivitivo introdotto nel 2003, soprattutto per puntualizzare che laddove vi sia svolgimento di attività riconducibili alla professione di geometra - quale che siano la forma e le modalità di svolgimento di tale attività - sorge l'obbligo di iscrizione alla Cassa e non può, quindi, essere mantenuta l'iscrizione al solo Albo.

In concomitanza con l'avvio delle nuove modalità dichiarative tramite Modello Unico, il Comitato dei Delegati - per assicurare l'effettività del richiamato regime iscrivitivo e contrastare in modo ancor più efficace il fenomeno dell'evasione contributiva - ha, tra l'altro, deliberato una modifica al Regolamento sulla Contribuzione, con la quale è stata esplicitamente prevista la possibilità di attivare con l'Agenzia delle Entrate apposite convenzioni per il controllo sugli atti professionali. Ciò in linea con le previsioni contenute nella manovra di stabilizzazione finanziaria, in ordine alle misure volte al contrasto del fenomeno dell'omissione ed evasione contributiva mediante l'incrocio dei dati (cfr. art. 18, comma 14, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98 convertito in L. 15 luglio 2011 n. 2011).

Rafforzati in tale direzione i controlli sull'esercizio dell'attività professionale, si ritiene necessario - all'esito di una generale ricognizione della normativa coinvolta - fornire ogni indicazione utile per individuare le fattispecie che danno luogo all'obbligatoria iscrizione alla Cassa, evitando così agli interessati di incorrere nei riferiti controlli.

Al riguardo, appare innanzitutto opportuno ribadire il contenuto della delibera consiliare n. 2/2003, così come modificata dalla successiva delibera n. 123/2009, laddove è espressamente previsto che non sono soggetti all'obbligatoria iscrizione alla Cassa solo coloro i quali attestino con apposita autocertificazione: "1. Di non esercitare l'attività professionale, senza vincolo di subordinazione, in forma singola, societaria o associata, anche in via occasionale e/o sotto forma di consulenza, di perizia e di attività coordinata e continuativa e di qualsiasi attività le cui prestazioni rientrino nelle

competenze tecniche di geometra; 2. di non essere titolare di partita IVA per l'esercizio della professione di geometra."

Le chiare prescrizioni sopra riportate, che già da sole forniscono ogni esauriente indicazione, sono state nel tempo integrate con ulteriori informazioni ed in tal senso appare opportuno richiamare, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune ipotesi in cui ricorre l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa in presenza di iscrizione all'Albo:

- geometra possessore di partita iva professionale o similari;
- geometra amministratore di condomini;
- geometra che utilizza il timbro occasionalmente anche a titolo gratuito;
- geometra titolare o amministratore di agenzie immobiliare;
- pensionato di altro Ente se esercita la professione di geometra anche senza carattere di continuità ed esclusività;
- assessore comunale, consigliere e sindaco se esercita la professione di geometra anche senza carattere di continuità ed esclusività;
- consulente aziendale se esercita la professione di geometra anche senza carattere di continuità ed esclusività;
- geometra socio di società cooperativa che firma e/o appone il timbro;
- geometra socio di studio o associazione professionale;
- geometra dipendente part-time di amministrazione pubblica che svolge occasionalmente la libera professione;
- geometra perito (di assicurazione-infortunistica, eventi alluvionali etc - di tribunale);
- geometra addetto alla sicurezza.

Ulteriori direttive discendono, poi, dalla normativa fiscale e professionale e agevolano l'individuazione del perimetro della professione e della conseguente obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa.

In quest'ottica, si deve richiamare l'art. 61 del D.Lgs. n. 276/2003, che esclude i professionisti intellettuali con iscrizione ad apposito Albo dal regime delle prestazioni occasionali, per cui, in tali casi, l'attività è senz'altro professionale e - seppur svolta in maniera occasionale - deve essere fiscalmente dichiarata nel quadro RR, dando luogo sotto il profilo previdenziale all'iscrizione alla Cassa di categoria.

Ulteriore indicazione nella medesima direzione dell'obbligatoria iscrizione alla Cassa deriva dalla disciplina del pubblico impiego per coloro che scelgono la trasformazione del rapporto da tempo pieno a *part time* per potersi legittimamente iscrivere all'Albo ed esercitare la professione.

Nella ricostruzione del quadro normativo in cui si inserisce il regime iscrivito della previdenza di categoria, precise indicazioni discendono ancora dalla disciplina della Gestione Separata, il cui ambito è stato recentemente riconfermato nella manovra di stabilizzazione finanziaria, laddove è espressamente prevista - in via residuale - l'iscrizione a tale Gestione esclusivamente per chi non sia iscritto in un Albo

professionale (cfr. art. 18, comma 12, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98 convertito in L. 15 luglio 2011).

Ne consegue che l'iscrizione alla Gestione Separata è da escludere in tutte quelle ipotesi in cui l'esercizio dell'attività - sul presupposto dell'iscrizione all'Albo - sia riconducibile direttamente o indirettamente alle attività professionali del geometra. Al riguardo, la giurisprudenza della Cassazione - ancor prima dei chiarimenti forniti nella manovra finanziaria - è più volte tornata a confermare questo orientamento, chiarendo che gli iscritti all'Albo devono essere iscritti alla Cassa qualora compiano attività di natura professionale, sussistendo l'obbligo contributivo in favore della Cassa tutte le volte in cui sia presente un'attività comunque collegata, direttamente o indirettamente, a quelle riferibili alla libera professione (Cass. 26 marzo 1999 n. 2910; con specifico riferimento alla Cassa Geometri Cass. 20 ottobre 2010 n. 24364 per i redditi derivanti dall'attività di consulente finanziario); tutte le volte, cioè, in cui vi sia un rapporto di connessione fra l'attività svolta e le conoscenze professionali (Cass. 24 ottobre 2004 n. 20670). Rimanendo, per converso, escluse soltanto quelle attività che con la professione non hanno nulla in comune (Cass. 15 dicembre 2000 n. 15816; Cass. 25 ottobre 2004 n. 20670): in tali ipotesi, laddove l'iscritto all'Albo dimostri l'assoluta estraneità dell'attività svolta dall'ambito professionale e dalla sua sfera attrattiva, lo stesso dovrà comunque dimostrare - producendo apposita documentazione - l'iscrizione alla Gestione Separata.

Per quanto poi riguarda la posizione dei geometri iscritti all'Albo che siano dipendenti di società o enti, si ribadisce l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa qualora siano compiuti atti professionali. La mera sussistenza di un rapporto di dipendenza non può, infatti, escludere la riconducibilità di tali atti alla professione, anche se detti atti siano svolti nell'interesse esclusivo dell'impresa datore di lavoro. Nel rispetto del principio della concorrenza, il compimento di atti professionali non può che dar luogo per tutti ai medesimi obblighi, anche per i dipendenti iscritti all'Albo

Confidando di aver fornito ogni utile indicazione per l'individuazione delle fattispecie iscrivibili, è gradita l'occasione per porgere cordiali saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Franco Minucci)

